SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. **218**.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera ee-*bis*), il «Parco marino di Torre del Cerrano», e l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lett. *f)*, che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette»;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso dal comune di Pineto con delibera di giunta comunale n. 154 del 4 agosto 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espressa dal comune di Silvi con delibera di giunta comunale n. 377 del 9 novembre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espressa dalla provincia di Teramo con delibera di giunta provinciale n. 467 del 25 luglio 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espressa dalla regione Abruzzo con delibera di giunta regionale n. 1035 del 25 settembre 2006;

Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1020/2008 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 ;

Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7673 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 247

ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE DEL CERRANO"

(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

f) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 metri a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

h) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

i) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
j) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
k) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
l) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
m) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
n) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
o) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
p) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
q) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
r) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
s) «turbosoffianti», draghe idrauliche utilizzate per la pesca meccanizzata dei molluschi bivalvi, non rientranti tra gli attrezzi della piccola pesca artigianale;
t) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definita all'articolo 136 del codice della navigazione;
u) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
v) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 – *Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite*

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 – *Zonazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 34 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra le località Pineto e Silvi, antistante la Torre del Cerrano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
G1	42°	35'.	15"	N	14°	05'.	15"	E	(in costa)
H	42°	35'.	25"	N	14°	05'.	40"	E	
L	42°	35'.	00"	N	14°	06'.	00"	E	
M1	42°	34'.	50"	N	14°	05'.	40"	E	(in costa)

1. La zona C di riserva parziale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.

a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra le località Pineto e Silvi, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
A1	42°	36'.	45"	N	14°	03'.	55"	E	(in costa)
B	42°	37'.	10"	N	14°	05'.	20"	E	
E	42°	34'.	00"	N	14°	07'.	55"	E	
F1	42°	33'.	35"	N	14°	06'.	45"	E	(in costa)

2. La zona D di protezione comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
3. La zona D comprende l'area individuata dalla Provincia di Teramo mediante l'installazione di barriere e strutture sommerse, denominata "Oasi marina per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche" e collocata al limite delle tre miglia di distanza dalla costa.
4. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5 - *Attività consentite*

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell'articolo 3 del presente regolamento, sono consentite:

Zona B di riserva generale	a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta; d) la balneazione; e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; h) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; j) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; k) l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei Comuni di Pineto e Silvi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

	m) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore; o) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.
Zona C di riserva parziale	a) le attività consentite in zona B; b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
Zona D di protezione	a) le attività consentite in zona B e C, liberamente.

2. Ai fini del presente regolamento e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
3. Nella zona D sono comunque vietate le attività di pesca con le turbosoffianti, la pesca a strascico e la pesca sportiva subacquea.

Art. 6 – *Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7- *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9 – *Pubblicità*

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

«Art. 36 *(Aree marine di reperimento)*. — 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-*bis*) Parco marino «Torre del Cerrano»;

ee-*ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;

ee-*quater*) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.».

— Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 19, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

— Il testo del comma 1, dell'art. 4, del citato, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è il seguente:

«Art. 4. *(Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».

— Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132:

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 77 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.»

Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

10G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2010.

Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'importo di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 che ha elevato, ai sensi dell'art. 1, comma 84 e dell'art. 2, comma 152, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal 57 % al 58 %;

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con la legge 9 febbraio 2004, n. 31, l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal 58 % al 58,5 %;

Visto l'art. 1, comma 550, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in base al quale le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico per le sigarette sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare;

Visto il decreto direttoriale 1° luglio 2009, che fissa nell'allegata tabella *A*, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel primo trimestre dell'anno 2010, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere pari ad euro 190,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004;

Considerato che, per le sigarette il cui prezzo è superiore ad euro 190,00 per Kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Visto il decreto direttoriale dell'8 luglio 2009 che fissa il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette in euro 185,00 per Kg convenzionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni ed integrazioni, nella tabella allegato *A)*, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, è fissata, con decorrenza 1° aprile 2010, la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

Il presente decreto, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma , 26 marzo 2010

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 330

ALLEGATO

TABELLA A SIGARETTE €				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
16,45	17,40	29,00	111,15	174,00
17,18	17,50	29,17	111,15	175,00
17,92	17,60	29,33	111,15	176,00
18,65	17,70	29,50	111,15	177,00
19,02	17,75	29,58	111,15	177,50
19,38	17,80	29,67	111,15	178,00
20,12	17,90	29,83	111,15	179,00
20,85	18,00	30,00	111,15	180,00
21,58	18,10	30,17	111,15	181,00
22,32	18,20	30,33	111,15	182,00
22,68	18,25	30,42	111,15	182,50
23,05	18,30	30,50	111,15	183,00
23,78	18,40	30,67	111,15	184,00
24,52	18,50	30,83	111,15	185,00
25,25	18,60	31,00	111,15	186,00
25,98	18,70	31,17	111,15	187,00
26,35	18,75	31,25	111,15	187,50
26,72	18,80	31,33	111,15	188,00
27,45	18,90	31,50	111,15	189,00
28,18	19,00	31,67	111,15	190,00
28,37	19,10	31,83	111,70	191,00
28,56	19,20	32,00	112,24	192,00
28,65	19,25	32,08	112,52	192,50
28,74	19,30	32,17	112,79	193,00
28,93	19,40	32,33	113,34	194,00
29,11	19,50	32,50	113,89	195,00
29,30	19,60	32,67	114,43	196,00
29,49	19,70	32,83	114,98	197,00
29,57	19,75	32,92	115,26	197,50
29,67	19,80	33,00	115,53	198,00
29,85	19,90	33,17	116,08	199,00
30,05	20,00	33,33	116,62	200,00
30,23	20,10	33,50	117,17	201,00
30,41	20,20	33,67	117,72	202,00
30,51	20,25	33,75	117,99	202,50
30,60	20,30	33,83	118,27	203,00
30,79	20,40	34,00	118,81	204,00
30,97	20,50	34,17	119,36	205,00
31,16	20,60	34,33	119,91	206,00
31,34	20,70	34,50	120,46	207,00
31,44	20,75	34,58	120,73	207,50
31,53	20,80	34,67	121,00	208,00
31,72	20,90	34,83	121,55	209,00
31,90	21,00	35,00	122,10	210,00
32,08	21,10	35,17	122,65	211,00
32,28	21,20	35,33	123,19	212,00
32,36	21,25	35,42	123,47	212,50
32,46	21,30	35,50	123,74	213,00
32,64	21,40	35,67	124,29	214,00
32,83	21,50	35,83	124,84	215,00
33,02	21,60	36,00	125,38	216,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
33,20	21,70	36,17	125,93	217,00
33,30	21,75	36,25	126,20	217,50
33,39	21,80	36,33	126,48	218,00
33,57	21,90	36,50	127,03	219,00
33,76	22,00	36,67	127,57	220,00
33,95	22,10	36,83	128,12	221,00
34,13	22,20	37,00	128,67	222,00
34,23	22,25	37,08	128,94	222,50
34,32	22,30	37,17	129,21	223,00
34,51	22,40	37,33	129,76	224,00
34,69	22,50	37,50	130,31	225,00
34,87	22,60	37,67	130,86	226,00
35,07	22,70	37,83	131,40	227,00
35,15	22,75	37,92	131,68	227,50
35,25	22,80	38,00	131,95	228,00
35,43	22,90	38,17	132,50	229,00
35,62	23,00	38,33	133,05	230,00
35,81	23,10	38,50	133,59	231,00
35,99	23,20	38,67	134,14	232,00
36,08	23,25	38,75	134,42	232,50
36,18	23,30	38,83	134,69	233,00
36,36	23,40	39,00	135,24	234,00
36,55	23,50	39,17	135,78	235,00
36,74	23,60	39,33	136,33	236,00
36,92	23,70	39,50	136,88	237,00
37,02	23,75	39,58	137,15	237,50
37,10	23,80	39,67	137,43	238,00
37,30	23,90	39,83	137,97	239,00
37,48	24,00	40,00	138,52	240,00
37,66	24,10	40,17	139,07	241,00
37,85	24,20	40,33	139,62	242,00
37,94	24,25	40,42	139,89	242,50
38,04	24,30	40,50	140,16	243,00
38,22	24,40	40,67	140,71	244,00
38,41	24,50	40,83	141,26	245,00
38,59	24,60	41,00	141,81	246,00
38,78	24,70	41,17	142,35	247,00
38,87	24,75	41,25	142,63	247,50
38,97	24,80	41,33	142,90	248,00
39,15	24,90	41,50	143,45	249,00
39,33	25,00	41,67	144,00	250,00
39,53	25,10	41,83	144,54	251,00
39,71	25,20	42,00	145,09	252,00
39,89	25,30	42,17	145,64	253,00
40,09	25,40	42,33	146,18	254,00
40,27	25,50	42,50	146,73	255,00
40,45	25,60	42,67	147,28	256,00
40,64	25,70	42,83	147,83	257,00
40,83	25,80	43,00	148,37	258,00
41,01	25,90	43,17	148,92	259,00
41,20	26,00	43,33	149,47	260,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
41,38	26,10	43,50	150,02	261,00
41,57	26,20	43,67	150,56	262,00
41,76	26,30	43,83	151,11	263,00
41,94	26,40	44,00	151,66	264,00
42,12	26,50	44,17	152,21	265,00
42,32	26,60	44,33	152,75	266,00
42,50	26,70	44,50	153,30	267,00
42,68	26,80	44,67	153,85	268,00
42,87	26,90	44,83	154,40	269,00
43,06	27,00	45,00	154,94	270,00
43,24	27,10	45,17	155,49	271,00
43,43	27,20	45,33	156,04	272,00
43,61	27,30	45,50	156,59	273,00
43,80	27,40	45,67	157,13	274,00
43,99	27,50	45,83	157,68	275,00
44,17	27,60	46,00	158,23	276,00
44,35	27,70	46,17	158,78	277,00
44,55	27,80	46,33	159,32	278,00
44,73	27,90	46,50	159,87	279,00
44,91	28,00	46,67	160,42	280,00
45,11	28,10	46,83	160,96	281,00
45,29	28,20	47,00	161,51	282,00
45,47	28,30	47,17	162,06	283,00
45,66	28,40	47,33	162,61	284,00
45,85	28,50	47,50	163,15	285,00
46,03	28,60	47,67	163,70	286,00
46,22	28,70	47,83	164,25	287,00
46,40	28,80	48,00	164,80	288,00
46,59	28,90	48,17	165,34	289,00
46,78	29,00	48,33	165,89	290,00
46,96	29,10	48,50	166,44	291,00
47,14	29,20	48,67	166,99	292,00
47,34	29,30	48,83	167,53	293,00
47,52	29,40	49,00	168,08	294,00
47,70	29,50	49,17	168,63	295,00
47,89	29,60	49,33	169,18	296,00
48,08	29,70	49,50	169,72	297,00
48,26	29,80	49,67	170,27	298,00
48,45	29,90	49,83	170,82	299,00
48,63	30,00	50,00	171,37	300,00
48,82	30,10	50,17	171,91	301,00
49,01	30,20	50,33	172,46	302,00
49,19	30,30	50,50	173,01	303,00
49,37	30,40	50,67	173,56	304,00
49,57	30,50	50,83	174,10	305,00
49,75	30,60	51,00	174,65	306,00
49,93	30,70	51,17	175,20	307,00
50,12	30,80	51,33	175,75	308,00
50,31	30,90	51,50	176,29	309,00
50,49	31,00	51,67	176,84	310,00
50,68	31,10	51,83	177,39	311,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
50,87	31,20	52,00	177,93	312,00
51,05	31,30	52,17	178,48	313,00
51,24	31,40	52,33	179,03	314,00
51,42	31,50	52,50	179,58	315,00
51,61	31,60	52,67	180,12	316,00
51,80	31,70	52,83	180,67	317,00
51,98	31,80	53,00	181,22	318,00
52,16	31,90	53,17	181,77	319,00
52,36	32,00	53,33	182,31	320,00
52,54	32,10	53,50	182,86	321,00
52,72	32,20	53,67	183,41	322,00
52,91	32,30	53,83	183,96	323,00
53,10	32,40	54,00	184,50	324,00
53,28	32,50	54,17	185,05	325,00
53,47	32,60	54,33	185,60	326,00
53,65	32,70	54,50	186,15	327,00
53,84	32,80	54,67	186,69	328,00
54,03	32,90	54,83	187,24	329,00
54,21	33,00	55,00	187,79	330,00
54,39	33,10	55,17	188,34	331,00
54,59	33,20	55,33	188,88	332,00
54,77	33,30	55,50	189,43	333,00
54,95	33,40	55,67	189,98	334,00
55,14	33,50	55,83	190,53	335,00
55,33	33,60	56,00	191,07	336,00
55,51	33,70	56,17	191,62	337,00
55,70	33,80	56,33	192,17	338,00
55,88	33,90	56,50	192,72	339,00
56,07	34,00	56,67	193,26	340,00
56,26	34,10	56,83	193,81	341,00
56,44	34,20	57,00	194,36	342,00
56,63	34,30	57,17	194,90	343,00
56,82	34,40	57,33	195,45	344,00
57,00	34,50	57,50	196,00	345,00
57,18	34,60	57,67	196,55	346,00
57,38	34,70	57,83	197,09	347,00
57,56	34,80	58,00	197,64	348,00
57,74	34,90	58,17	198,19	349,00
57,93	35,00	58,33	198,74	350,00
58,12	35,10	58,50	199,28	351,00
58,30	35,20	58,67	199,83	352,00
58,49	35,30	58,83	200,38	353,00
58,67	35,40	59,00	200,93	354,00
58,86	35,50	59,17	201,47	355,00
59,05	35,60	59,33	202,02	356,00
59,23	35,70	59,50	202,57	357,00
59,41	35,80	59,67	203,12	358,00
59,61	35,90	59,83	203,66	359,00
59,79	36,00	60,00	204,21	360,00
59,97	36,10	60,17	204,76	361,00
60,16	36,20	60,33	205,31	362,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
60,35	36,30	60,50	205,85	363,00
60,53	36,40	60,67	206,40	364,00
60,72	36,50	60,83	206,95	365,00
60,90	36,60	61,00	207,50	366,00
61,09	36,70	61,17	208,04	367,00
61,28	36,80	61,33	208,59	368,00
61,46	36,90	61,50	209,14	369,00
61,64	37,00	61,67	209,69	370,00
61,84	37,10	61,83	210,23	371,00
62,02	37,20	62,00	210,78	372,00
62,20	37,30	62,17	211,33	373,00
62,40	37,40	62,33	211,87	374,00
62,58	37,50	62,50	212,42	375,00
62,76	37,60	62,67	212,97	376,00
62,95	37,70	62,83	213,52	377,00
63,14	37,80	63,00	214,06	378,00
63,32	37,90	63,17	214,61	379,00
63,51	38,00	63,33	215,16	380,00
63,69	38,10	63,50	215,71	381,00
63,88	38,20	63,67	216,25	382,00
64,07	38,30	63,83	216,80	383,00
64,25	38,40	64,00	217,35	384,00
64,43	38,50	64,17	217,90	385,00
64,63	38,60	64,33	218,44	386,00
64,81	38,70	64,50	218,99	387,00
64,99	38,80	64,67	219,54	388,00
65,18	38,90	64,83	220,09	389,00
65,37	39,00	65,00	220,63	390,00
65,55	39,10	65,17	221,18	391,00
65,74	39,20	65,33	221,73	392,00
65,92	39,30	65,50	222,28	393,00
66,11	39,40	65,67	222,82	394,00
66,30	39,50	65,83	223,37	395,00
66,48	39,60	66,00	223,92	396,00
85,82	50,00	83,33	280,85	500,00
234,55	130,00	216,67	718,78	1.300,00

10A04304

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento di mobilità per i lavoratori della Benfil. (Decreto n. 50851).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Campania (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2009, relativo alla società Benfil S.r.l., unità in Airola (Benevento), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 10 novembre 2009, con la quale la regione Campania si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Benfil S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dalla società Benfil S.r.l., in favore dei lavoratori dipendenti presso la sede di Airola (Benevento), per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 10 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 133 lavoratori della società Benfil S.r.l., per l'unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 2.330.515

Matricola INPS: 1102705235

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 2.330.515,11 graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A04027

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Stoica Sebastian Mihail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Stoica Sebastian Mihail, nato a Slatina (Romania) il 21 luglio 1984, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in dominiul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia - Facoltà di Medicina «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 13 luglio 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessato ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia - Facoltà di Medicina «Gr. T. Popa» di Iasi nell'anno 2008 dal sig. Stoica Sebastian Mihail, nato a Slatina (Romania) il 21 luglio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Stoica Sebastian Mihail è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03855

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarosi Ercei Ildikò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ercei Ildikò, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Eugen Nicoara» di Reghin nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Ercei Ildikò ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile e da coniugata Sarosi Ercei Ildikò;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Eugen Nicoara» di Reghin nell'anno 2007 dalla sig.ra Sarosi Ercei Ildikò, coniugata Ercei Ildikò nata a Reghin (Romania) il giorno 4 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ercei Ildikò è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03789

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sora Tanase Ioana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Il DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sora Tanase Ioana Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Penticostale «Logos» di Timisoara nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Sora Tanase Ioana Cristina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Sora;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Penticostale «Logos» di Timisoara nell'anno 2008 dalla sig.ra Sora Ioana Cristina, coniugata Tanase Ioana Cristina nata a Jebel (Romania) il giorno 3 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Sora Tanase Ioana Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03792

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagoe Andra Iamina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neagoe Andra Iamina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico elettrotecnico «Gorge Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico elettrotecnico «Spiru Haret» di Targoviste nell'anno 2008 dalla sig.ra Neagoe Andra Iamina, nata a Targoviste (Romania) il giorno 17 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Neagoe Andra Iamina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03868

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Duma Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Duma Angela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2009 dalla signora Duma Angela, nata a Constanta (Romania) il giorno 18 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Duma Angela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03975

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zah Druta Lidia Raluca, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Zah Druta Lidia Raluca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Zah Druta Lidia Raluca ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Zah;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2005 dalla signora Zah Lidia Raluca, coniugata Druta Lidia Raluca nata a Baia Mare (Romania) il giorno 12 dicembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Zah Druta Lidia Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03982

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanase Valeria Tanty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Tanase Valeria Tanty, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Giurgiu nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Giurgiu nell'anno 1993 dalla sig.ra Tanase Valeria Tanty, nata a Giurgiu (Romania) il giorno 22 febbraio 1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora. Tanase Valeria Tanty è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03983

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Heinrich Tkotz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico, di odontoiatra, di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Heinrich Tkotz nato a Essen (Germania) il giorno 22 maggio 1962, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 31 maggio 1988 presso la Landesversorgungsamt Nordrhein-Westafalen della Germania al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 28 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Heinrich Tkotz ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zahnärztliche Prüfung conseguito in data 4 ottobre 1991 presso la Westafälische Wilhelms - Universität Münster della Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la medesima l'istanza del 28 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Heinrich Tkotz ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie conseguito in data 24 febbraio 1996 presso l'Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

Vista la medesima l'istanza del 28 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Heinrich Tkotz ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarzt für Plastische Chirurgie conseguito in data 27 ottobre 2001 presso l'Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 31 maggio 1988 presso la Landesversorgungsamt Nordrhein-Westafalen della Germania dal sig. Thomas Heinrich Tkotz, nato a Essen (Germania) il giorno 22 maggio 1962, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

Il titolo di Zahnärztliche Prüfung conseguito in data 4 ottobre 1991 presso la Westafälische Wilhelms - Universität Münster della Germania dal sig. Thomas Heinrich Tkotz, nato a Essen (Germania) il giorno 22 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Art. 3.

A partire dalla data del presente decreto il sig. Thomas Heinrich Tkotz è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il titolo di «Fächarzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie» conseguito presso l'Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania -, in data 24 febbraio 1996 dal sig. Thomas Heinrich Tkotz nato a Essen (Germania) il giorno 22 maggio 1962 è riconoscimento quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 5.

Il titolo di «Fächarzt für Plastische Chirurgie» conseguito presso la Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - in data 27 ottobre 2001 dal sig. Thomas Heinrich Tkotz, nato a Essen (Germania) il giorno 22 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Art. 6.

Il sig. Thomas Heinrich Tkotz, successivamente all'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli

odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 3, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale e di medico specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03866

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanelu Florentina Giorgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciobanelu Florentina Giorgiana nata a Segarcela (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di licentiat in asistenta medicala generala in domeniul sanatate conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia di Craiova in data settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 5 ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Vista la nota n. VIIID/51867/27 ottobre 2009, e relativa traduzione, con la quale l'autorità competente rumena - Ministero della sanità della Romania - ha specificato che il titolo di «asistenta medicala generala» è equivalente al titolo di «asistent medical generalist»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licentiat n asistenta medicala generala in domeniul sanatate» conseguito in Romania presso l'Universita di medicina e farmacia di Craiova in data settembre 2008, dalla sig.ra Ciobanelu Florentina Giorgiana nata a Segarcea (Romania) il 6 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciobanelu Florentina Giorgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03870

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Luczyc Mielniczuk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mielniczuk Barbara, nata a Leopoldow (Polonia) l'11 febbraio 1959, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso l'Istituto professionale medico - facoltà di infermieristica di Hrubieszow nell'anno 1986, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Barbara Luczyc;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente polacca in data 7 febbraio 2008 e relativa traduzione che certifica che l'interessata «è titolare del diploma della scuola medica professionale ed esercitava la professione di infermiera responsabile dell'assistenza generale ai sensi della legge vigente nella Repubblica di Polonia durante i cinque anni successivi nel periodo di sette anni precedenti il giorno di rilascio del certificato. Adempie ai requisiti per riconoscere le qualifiche professionali secondo regole dei diritti acquisiti conformemente all'art. 33, comma 2, lettera *b)* della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso l'Istituto professionale medico - facoltà di infermieristica di Hrubieszow nell'anno 1986 dalla signora Barbara Luczyc, nata a Leopoldow (Polonia) l'11 febbraio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mielniczuk Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03867

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eni Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eni Mariana nata a Galati (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate conseguito in Romania presso l'Università medicina e farmacia «Dunarea de Jos» di Galati (Romania) in data settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 6 ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Vista la nota n. VIIID/51867/27 ottobre 2009, e relativa traduzione, con la quale l'autorità competente rumena - Ministero della sanità della Romania - ha specificato che il titolo di «asistenta medicala generala» è equivalente al titolo di «asistent medical generalist»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Dunarea de Jos» di Galati (Romania) in data settembre 2008, dalla sig.ra Eni Mariana nata ad Galati (Romania) il 14 giugno 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Eni Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03869

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrescul Daria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Dumitrescul Daria, nata a Milisauti (Romania) il giorno 20 settembre 1960, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Medicala», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di Infermiere;

Visto il parere della Conferenza dei Servizi riunita il 9 dicembre 2008, la quale sentito il parere del rappresentate del Collegio professionale ha ritenuto che il riconoscimento del titolo di cui trattasi debba essere subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di 5 semestri, pari a 2250 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota n. prot. DGRUPS 0014545 in data 26 febbraio 2009 con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Dumitrescul Daria che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento della predetta misura compensativa;

Vista la nota in data 21 ottobre 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dell'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 11 febbraio 2010, da cui si evince che la signora Dumitrescul Daria è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato del titolo III capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Medicala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1992 dalla signora Dumitrescul Daria, nata a Milisauti (Romania) il giorno 20 settembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La signora Dumitrescul Daria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso , da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03974

DECRETO 15 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Fatima Bastos Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora De Fatima Bastos Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito nell'anno 2009 presso il Centro Universitario do Sul de Minas di Varginha (Brasile) dalla signora De Fatima Bastos Adriana nata a Varginha (Brasile) il giorno 9 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La signora De Fatima Bastos Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03973

DECRETO 15 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Lander De Castro Garcia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il signor Lander De Castro Garcia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito nell'anno 2008 presso il Centro Universitario do Sul de Minas di Varginha (Brasile) dal signor Lander De Castro Garcia, nato a Tre Pontas (Brasile) il giorno 25 febbraio 1985 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il signor Lander De Castro Garcia è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03976

DECRETO 15 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Lupu Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il signor Lupu Alexandru, nato a Cimislia (Moldavia) il 19 gennaio 1977, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistenta Medicala», conseguito in Moldavia nell'anno 1997, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 482-P in data 5 gennaio 2010 con la quale si è comunicato il signor Lupu Alexandru, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza di servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislative n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 4 febbraio 2010, a seguito della quale il signor Lupu Alexandru è risultatao idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta Medicala» conseguito nell'anno 1997 presso il Collegio Repubblicano di Medicina di Chisinau (Moldavia) dal signor Lupu Alexandru, nato a Cimislia (Moldavia) il giorno 19 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il signor Lupu Alexandru è autorizzatao ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03977

DECRETO 22 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Francesco Papalia, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 febbraio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Francesco Papalia nato a Roma (Italia) il giorno 16 settembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery» rilasciato in data 11/07/2008 dalla University of London - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery» rilasciato dalla University of London - Gran Bretagna - in data 11 luglio 2008 al Sig. Francesco Papalia, nato a Roma (Italia) il giorno 16 settembre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Francesco Papalia è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorial-

mente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 22 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03979

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marylin Egger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Marylin Egger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

«Magistra der Philosophie - Lehramtsstudium Unterrichtsfach Englisch - Unterrichtsfach Italienisch» rilasciato il 22 settembre 2008 dall'Università «Leopold-Franzens» di Innsbruck, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Bestätigung gemäß § 27/a Unterrichtspraktikumsgesetz» rilasciato il 23 luglio 2009 dal Landes Schul Rat für Tirol di Innsbruck (Austria),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Marylin Egger, nata a Silandro (Bolzano) il 28 luglio 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Prima lingua straniera (Inglese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03967

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Birgit Seeber, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Birgit Seeber;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario:

«Magistra der Philosophie» Geschichte, Studienzweig: Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen); Studienrichtung Deutsche Philologie, Studienzweig: Deutsche Philologie (Lehramt an höheren Schulen), conseguita il 27 aprile 2004 presso «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), rilasciato il 28 aprile 2004 dal «Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung» dell'Università di Innsbruck (Austria);

«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäss § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (Certificato della prestazione di tirocinio), rilasciato dal «Bundesrealgymnasium Adolf-Pichler-Platz» di Innsbruck l'8 luglio 2005,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Birgit Seeber, nata a Vipiteno (Bolzano) il 30 gennaio 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03984

DECRETO 1° aprile 2010.

Revisione e aggiornamento dell'albo degli esperti, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. (Decreto n. 79/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modifiche del decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che il MIUR, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco/albo, previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale;

Visto il decreto n. 1521/Ric. del 20 dicembre 2001 con il quale il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione del richiamato elenco degli esperti;

Visti i decreti n. 1176/Ric. del 2 agosto 2002, n. 603/Ric. del 24 marzo 2003, n. 891/Ric. del 7 maggio 2003, n. 1543/Ric. dell'8 settembre 2003, con i quali il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR, all'esito della richiamata selezione pubblica, ha provveduto alla formale costituzione e aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, consultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio alla voce Albo degli esperti;

Cosiderato che con decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 sono stati nominati i componenti del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione e all'aggiornamento di un nuovo elenco degli esperti secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalità dello stesso;

Ritenuto per quanto sopra premesso di procedere ad una selezione pubblica con termini aperti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento costante dell'elenco degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e al decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è indetta una selezione pubblica internazionale secondo i criteri e le procedure di seguito specificati.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di diploma di laurea (DL), conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/1999, oppure della laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di cui al D.M. n. 270/2004, o che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università italiane e secondo la vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001), e appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) dipendenti pubblici con qualifica di:

professori o ricercatori di ruolo universitari;

dirigenti di ricerca/tecnologi o primi ricercatori/tecnologi o ricercatori/tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'ENEA e dell'ASI;

b) dirigenti di ruoli tecnici delle Amministrazioni pubbliche che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio;

c) professionisti, esperti e dipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati.

Art. 3.

Criteri per l'inserimento nell'Albo

1. L'inserimento degli esperti nell'elenco è effettuato sulla base di un apposito accertamento atto a verificare:

la competenza tecnico-scientifica sia relativa a una o più aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile al seguente indirizzo: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/0220Settor_cf2.htm, sia con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ATECO 2007) nell'ambito dei quali il richiedente esplica la predetta competenza;

l'esperienza di gestione e di valutazione, nel settore della ricerca industriale, di programmi e/o organismi di elevata complessità.

Art. 4.

Modalità di presentazione e contenuto delle domande

1. Le domande possono essere presentate in ogni momento, a decorrere dal 19 aprile 2010, tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), dove è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

2. Il predetto servizio on-line consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per lo sviluppo e il coordinamento della ricerca - Ufficio VI - Piazzale J. F . Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta dovrà recare la dicitura: «Candidatura per Albo Esperti».

3. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

4. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'accertamento di cui all'art. 3.

5. Le domande, compilate on-line secondo le modalità precedentemente indicate, dovranno fornire ogni elemento informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui ai predetti articoli 2 e 3, tra cui:

aree scientifico-disciplinari e comparti produttivi;

istruzione e formazione;

attività scientifica (pubblicazioni, brevetti, premi, attività congressuali);

esperienze professionali nel settore della ricerca;

esperienze di gestione e/o di valutazione di progetti di ricerca.

6. Fanno parte della domanda, a pena di esclusione, l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali o di essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti disciplinari e la sottoscrizione della consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

7. I candidati dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le informazioni e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero.

Art. 5.

Inserimento, aggiornamento e pubblicazione dell'Albo

1. Al termine dell'accertamento, si procederà all'inserimento dei candidati idonei nell'Albo degli esperti, inviando apposita comunicazione, corredata della relativa motivazione in caso di diniego.

2. L'inserimento degli idonei nell'Albo è effettuato con uno o più decreti su proposta di una apposita Commissione nominata dal direttore generale per il coordinamento lo sviluppo della ricerca. La Commissione opera senza nuovi e maggiori oneri a carico del Ministero e si riunisce all'occorrenza, previa verifica della regolarità formale delle domande di cui all'art. 4 svolta dall'ufficio competente che provvede anche alle funzioni di segreteria.

3. L'albo degli esperti è strutturato in sezioni in funzione delle diverse categorie e tipologie professionali, ed è corredato di apposite schede anagrafiche ad uso interno d'ufficio riassuntive dei dati forniti da ciascun esperto per la descrizione del relativo profilo.

4. L'albo è consultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli esperti».

5. Con cadenza annuale dalla data di iscrizione, gli esperti dovranno comunicare al Ministero, pena decadenza dall'albo, la conferma dei propri dati ovvero le eventuali variazioni intervenute, provvedendo ad aggiornare direttamente le informazioni contenute nel predetto elenco. Variazioni di natura anagrafica possono essere aggiornate in ogni momento.

6. Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto facciano già parte dell'elenco degli esperti di cui alle premesse del presente decreto, sono inseriti nell'Albo, previa presentazione della domanda di cui all'art. 4 e previo accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Compiti e responsabilità degli esperti

1. Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, responsabili delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o negligenze comportamentali.

2. La valutazione tecnico-scientifica degli interventi di sostegno alla ricerca industriale non può essere conferita ad esperti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni incarichi comunque denominati presso i soggetti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. A tal fine gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'incarico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse diretto e indiretto.

3. Agli esperti si applica, in quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000.

4. Ai fini dell'accettazione dell'incarico gli esperti, qualora svolgano lavoro subordinato, dovranno trasmettere la relativa autorizzazione del proprio datore di lavoro, in base a quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sino alla formazione del nuovo elenco degli esperti da costituire sulla base delle domande pervenute a decorrere dal 19 aprile 2010 il MIUR potrà avvalersi degli esperti di cui al vigente Albo, ovvero di singole sue sezioni specializzate in funzione delle diverse categorie e tipologie professionali, nonché di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'art. 4, previa specifica verifica circa il possesso dei requisiti richiesti.

2. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura dei compensi da attribuire agli esperti all'atto dell'assegnazione dei relativi incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero: http://www.istruzione.it/web/ricerca/home.

Roma, 1° aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A04303

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2010.

Proroga della certificazione e commercializzazione di una varietà di specie agraria cancellata dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli artt. 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2010 con il quale la varietà di riso denominata «Ambra» è stata cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 4 marzo 2010 dalla società agricola Giulio Melzi D'Eril s.s., responsabile della conservazione in purezza della varietà, intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di riso denominata «Ambra»;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Per la varietà di riso denominata «Ambra», cancellata dai registri nazionali delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale 11 febbraio 2010, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2012.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03989

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 ottobre 2009.

Istituzione dell'Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera ee-*bis*), il «Parco marino Torre del Cerrano»;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto lo studio conoscitivo propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», effettuato dalla Provincia di Teramo in collaborazione con l'Università degli studi di Teramo - Facoltà di veterinaria, dal titolo «Indagine conoscitiva sull'area marina protetta Torre del Cerrano», trasmesso dalla medesima amministrazione provinciale il 28 dicembre 2001;

Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 20 giugno 2006;

Vista lo statuto del consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» e le delibere di adesione a detto statuto della Regione Abruzzo n. 79/3 del 25 settembre 2007, del comune di Silvi n. 25 del 22 marzo 2007, del comune di Pineto n. 10 del 6 febbraio 2007 e della provincia di Teramo n. 3 del 6 febbraio 2007;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso dal Comune di Pineto con delibera di giunta comunale n. 154 del 4 agosto 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso dal Comune di Silvi con delibera di giunta comunale n. 377 del 9 novembre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso dalla Provincia di Teramo con delibera di giunta provinciale n. 467 del 25 luglio 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso dalla Regione Abruzzo con delibera di giunta regionale n. 1035 del 25 settembre 2006;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento, dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso in data 24 gennaio 2008 Repertorio atti n. 9/CU dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto di impegno 28 dicembre 2006, n. 2397 finalizzato all'istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Torre del Cerrano»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

È istituita l'area marina protetta denominata «Torre del Cerrano».

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

h) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

i) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

j) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di recupero ambientale, delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle biocostruzioni a Sabellaria halcocki ed alle biocenosi di sabbia;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Torre del Cerrano», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 34 dell'Istituto idrografico della marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine		Longitudine		
A1	42° 36'. 45"	N	14° 03'. 55"	E	(in costa)
B	42° 37'. 10"	N	14° 05'. 20"	E	
C	42° 37'. 30"	N	14° 08'. 15"	E	
D	42° 35'. 40"	N	14° 09'. 50"	E	
E	42° 34'. 00"	N	14° 07'. 55"	E	
F1	42° 33'. 35"	N	14° 06'. 45"	E	(in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Attività non consentite

Nell'area marina protetta «Torre del Cerrano» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e integrazioni, è affidata provvisoriamente al Consorzio denominato Co.Ges. A.M.P. Torre Cerrano, costituito a tale scopo tra la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata al suddetto Consorzio, ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;

b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;

d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;

e) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.

Art. 10.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fat-

ta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e in zona D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Torre del Cerrano», nonchè all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00, con le disponibilità del capitolo 7351 dell'unità previsionale di base 21.5.4.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009.

2. A decorrere dall'anno 2009, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 100.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», compatibilmente con le disponibilità iscritte sulla Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.5.2 «Interventi», capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 13.

Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia e delle sezioni staccate di Breno e Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3320 del 2 marzo 2010 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi informatici catastali riguardanti il server censuario e cartografico nella sede di Brescia e per le Sezioni staccate di Breno e Salò nei giorni:

24 febbraio 2010: dalle ore 7,30 alle ore 8,10 per il server censuario e dalle ore 7,30 alle ore 8,45 per il server cartografico;

25 febbraio 2010: dalle ore 7,30 alle ore 8,10 per il server censuario e dalle ore 7,30 alle ore 9,10 per il server cartografico.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia e delle sezioni staccate di Breno e Salò è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico.

Informato di tale circostanza il Garante del contribuente con nota prot. n. 3320 in data 2 marzo 2010,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia e delle sezioni staccate di Breno e Salò, limitatamente ai servizi catastali nei giorni:

24 febbraio 2010: dalle ore 7,30 alle ore 8,10 per il server censuario e dalle ore 7,30 alle ore 8,45 per il server cartografico;

25 febbraio 2010: dalle ore 7,30 alle ore 8,10 per il server censuario e dalle ore 7,30 alle ore 9,10 per il server cartografico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 marzo 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A04305

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 634 del 25 febbraio 2010 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di Pubblicità Immobiliare per i servizi di ispezioni ipotecarie in-

formatiche nella sede di Lodi nel giorno 25 febbraio 2010 dalle ore 11,45 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico;

Informato di tale circostanza il Garante del contribuente con nota prot. n. 3346 in data 9 marzo 2010,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 25 febbraio 2010 dalle ore 11,45 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 marzo 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A04306

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2010.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente al versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede in tabella C il finanziamento di € 651.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 241, della medesima legge con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che per l'anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 18 novembre 2009, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2010, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 25 novembre 2009 (verbale n. 37), con cui è stato approvato il presente provvedimento;

Sentiti gli operatori del settore nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2010;

Viste le note del 4 febbraio 2010 e del 15 febbraio 2010, con cui tale provvedimento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni, il presente provvedimento diventa esecutivo;

Preso atto dell'intervenuta esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Importo posto a base di gara (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
da 150 fino ad un importo inferiore a 500	150,00	20,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000	250,00	40,00
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000	400,00	70,00
oltre 5.000	500,00	100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Attivazione delle procedure di scelta del contraente

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)*, del presente provvedimento sono tenuti alla richiesta al sistema SIMOG dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta, secondo le modalità operative pubblicate sul portale dell'Autorità, anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

Art. 4.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

5. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 7.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° marzo 2010.

Roma, 15 febbraio 2010

Il presidente: GIAMPAOLINO

10A04004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Triangle 4».

Provvedimento n. 37 del 3 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Triangle 4»

Confezioni: 1 flacone da 50 ml n. - A.I.C. 100016017

Titolare A.I.C.: ditta Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina) codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: Variazione di Tipo IA n.9 - Eliminazione di un sito di produzione.

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, l'eliminazione del sito produttivo Fort Dodge Animal Health - 800 5th Street N.W., Fort Dodge, Iowa 50501 USA.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03978

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Seucer S.r.l.», in Milano.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 18 marzo 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 7 ottobre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Seucer S.r.l., con sede legale in via Vivaio, 16 - 20122 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A03990

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la Direttiva 95/16/CE, all'organismo «Organismo Controlli Tecnici S.r.l.», in Bari.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 23 marzo 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 23 novembre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Organismo Controlli Tecnici S.r.l., con sede legale in V.le J.F. Kennedy, 72 - 70124 Bari.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A04005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata del Consorzio Tutela Morellino di Scansano, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Morellino di Scansano";

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, gli articoli 5, 8 e 9 del disciplinare di produzione della citata DOCG «Morellino di Scasano» secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Articolo 5

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12,00 per la tipologia rosso, e 12,50 per la tipologia rosso riserva.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al precedente art. 3.
E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che abbiano vinificato vino Morellino di Scansano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.
Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Morellino di Scansano", se destinato alla tipologia "Riserva", deve esser sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Morellino di Scansano" Rosso e Rosso Riserva deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

I vini di cui all'art. 1 devono esser immessi al consumo in recipienti di vetro del tipo "bordolese".
Le tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate raso bocca, devono essere le seguenti:
- lt. 0,100,
- lt. 0,1875,
- lt. 0,250,
- lt. 0,375,
- lt. 0,500,
- lt. 0,750,
- lt. 1,000,
- lt. 1,500,
- lt. 3,000,
- lt. 5,000,

ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita.
Per contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a lt. 0,250 è ammesso l'utilizzo del tappo a vite.

Articolo 9

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita Morellino di Scansano è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio n. 736629 (Allegato n° 1) registrato dal Consorzio di Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15/12/1997 nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la Denominazione Morellino di Scansano.
Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato prevista nella normativa vigente. L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio a Tutela del vino Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

ALLEGATO *1*

Marchio

pantone blu 280 U

quadricromia 100 c
80 m
0 y
40 k

MORELLINO DI SCANSANO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Logotipo

font: Friz Quadrata

nero

10A03985

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC- DOCG Barolo, Barbaresco Alba, Langhe e Roero, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG Dolcetto di Diano D'Alba» o «Diano D'Alba»;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte;

Ha espresso nel corso della riunione del 27 gennaio 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n° 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» O «DIANO D'ALBA»

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;

«Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al successivo art. 7 alle quali potrà essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle <<menzioni geografiche aggiuntive>> di cui al comma 1, sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Base ampelografia

1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui all'art.1**,** e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno

essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolom. volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	8,0	11,50% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	8,0	12,00% vol
con "menzione geografica aggiuntiva":		
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	8,0	11,50% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	8,0	12,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

fino al secondo anno resa uva t/ha uguale a zero;

al terzo anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	4,3	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	4,3	12,50% vol

al quarto anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	5,0	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	5,0	12,50% vol

al quinto anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	5,8	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	5,8	12,50% vol

al sesto anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	6,5	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	6,5	12,50% vol

a partire dal settimo anno:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	7,2	12,00% vol.
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	7,2	12,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva t/ha	Produzione max di vino
" Diano d'Alba" o "Dolcetto di Diano d'Alba"	70%	5.6hl/ha
" Diano d'Alba" Superiore" o “Dolcetto di Diano d'Alba" Superiore	70%	5.6 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva, seguita da «vigna» con relativo toponimo, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
invecchiamento:

Vini	Durata mesi	Decorrenza
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	10	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vini	Data
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
"Dolcetto di Diano d'Alba" "Diano d'Alba" Superiore	1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» con menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna» con relativo toponimo:
12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore, con o senza menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna» con relativo toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore, può essere seguita - secondo le specifiche disposizioni vigenti - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:
Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant'Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre.
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.

2. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all'Art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini all'Art. 1, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.

5. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
- dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all'Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. E' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui all'art.1, il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl. Tuttavia e' consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.

10A03986

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Alba»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC-DOCG Barolo, Barbaresco Alba, Langhe e Roero, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOC «ALBA»;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte;

Ha espresso nel corso della riunione del 16 dicembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "ALBA"

Articolo 1. – Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata «Alba» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Alba»;

«Alba» riserva.

Articolo 2. – Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo: dal 70% all'85%

vitigno Barbera: dal 15% al 30%

possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3. – Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere prodotte nella zona di origine delimitata dall'intero territorio dei comuni di: Barolo, Camo, Canale, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cigliè, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neviglie, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, e Vezza d'Alba e da parte del territorio dei comuni di: Alba, Barbaresco, Baldissero d'Alba, Bastia Mondovì, Bra, Castagnito, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno.

I confini dell'area di produzione sono così delimitati: partendo da Alba, in senso antiorario, la linea di delimitazione passa a Mussotto, segue la Statale 231 Asti – Alba in direzione Asti sino ad incontrare la sinistra orografica del fiume Tanaro. Dall'intersezione del Tanaro con il confine della provincia di Cuneo ed Asti segue il suddetto sino alla Borgata Gianoli di Montà d'Alba. Si immette quindi sulla strada provinciale per cascina Sterlotti e per quella per frazione San Vito che segue fino all'innesto con la Strada Statale del Colle di Cadibona (SS 29). La delimitazione coincide con la suddetta fino al ponte sul rio Rollandi. Seguendo la sinistra orografica del rio Rollandi, giunge alla

confluenza con il rio Prasanino. Segue il rio Prasanino sino ad incrociare la Strada Provinciale in direzione Santo Stefano Roero sino alla Borgata Madonna delle grazie, quindi la strada carreggiabile per cascina. Beggioni e oltre fino alla strada Santo Stefano Roero – San Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per cascina. Molli fino a rio Prella. Segue la destra orografica di detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano. Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana, imbocca la strada per valle Canemorto che segue fino a Baldissero.

La linea di delimitazione, passa ad ovest di Baldissero su strada Belvedere sino al primo dei due tornanti dal quale prosegue lungo il crinale fino a raggiungere il confine tra Baldissero e Sommariva dal quale prosegue per immettersi su strada Località Maunera passando per Cascina Fiandra. Prosegue in direzione sud-est su strada Località Maunera fino ad incrociare la Strada Provinciale 10 che attraversa per proseguire lungo le Bocche dei Garbini e le Bocche della Merla per giungere, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia. Segue in direzione sud detto confine sino ad incontrare strada Mormorè e proseguendo su strada Frazione Saliceto si immette sulla Strada Provinciale 340 in direzione Bra, prosegue lungo la Strada Provinciale 661 fino all'ingresso del concentrico di Bra escludendolo da est fino ad incontrare strada Orti. Prosegue sulla Strada Statale 231 passando per cascina Salame, Borgo nuovo fino a Località Fornace, per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro. Di qui segue la destra orografica del Tanaro attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Novello. All'intersezione del fiume Tanaro con il confine comunale di Novello lo segue e prosegue sul confine comunale di Monchiero di Dogliani e di Farigliano sino a incontrare nuovamente il fiume Tanaro che segue in direzione della sorgente. Prosegue verso sud, lungo la destra orografica del Tanaro e ne segue il corso fino all'intersezione con il confine comunale di Bastia Mondovì e Ciglié; prosegue seguendo il confine tra Cigliè e Niella Tanaro, Rocca Cigliè e Niella Tanaro, e risale verso nord sul confine tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, Rocca Cigliè e Marsaglia, Clavesana e Marsaglia, Clavesana e Murazzano, Clavesana e Belvedere Langhe, Farigliano e Belvedere Langhe, Dogliani e Belvedere Langhe, Dogliani e Bonvicino, Dogliani e Somano, Dogliani e Bossolasco, Roddino e Cissone, Roddino e Serravalle Langhe, Roddino e Cerretto Langhe, Sinio e Albaretto Torre, Rodello e Albaretto Torre, Rodello e Lequio Berria, Rodello e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Trezzo Tinella e Borgomale, Mengo e Castino, Rocchetta Belbo e Castino fino ad intersecare il confine con la provincia di Asti. Segue tale confine fino ad incontrare il fiume Tanaro proseguire verso sud-ovest seguendo la destra orografica del fiume attraversando il territororio di Neive, Barbaresco per ritornare nel comune di Alba.

Articolo 4. – Norme per la viticoltura.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

1. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore ai 580 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, con l'esclusione del versante nord;
- densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente; - sistemi di potatura: il guyot), e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche qualitative dell'uva e del vino;
- E' vietata ogni pratica di forzatura.

2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba», «Alba» riserva ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
{Alba}	8	12,00% vol.
{Alba} riserva	8	12,00% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba», «Alba» riserva con la menzione vigna seguita da relativo toponimo deve essere:

	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
al terzo anno:	4,3	12,50% vol.
al quarto anno:	5,0	12,50% vol.
al quinto anno:	5,8	12,50% vol.
al sesto anno:	6,5	12,50% vol.

Dal settimo anno in poi:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
{Alba}	7,2	12,50% vol.
{Alba} riserva	7,2	12,50% vol.

3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti della resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5.I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata, agli organi preposti al controllo competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggior resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6 Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Articolo 5. – Norme per la vinificazione.

1. Potranno essere destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata "Alba" le uve provenienti dai vigneti iscritti al corrispondente albo o, con la scelta vendemmiale, per intero o parzialmente in riferimento alla superficie vitata, uve provenienti da vigneti iscritti agli albi dei vini a DOCG Barolo, Barbaresco e Roero ed agli albi dei vini a DOC Nebbiolo d'Alba, Barbera d'Alba. Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della doc Langhe potranno essere destinate alla doc Alba solo nel caso in cui rispettino le condizioni ed i requisiti del presente disciplinare di produzione. Le successive operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del punto 2 e successivi del presente articolo.

2. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
{Alba}	70%	56 hl/ha
{Alba} riserva	70%	56 hl/ha

4. Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione ed invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione "Vigna" non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

Vini	Durata mesi	Di cui in legno di rovere	Decorrenza
{Alba}	17	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
{Alba} Riserva	23	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

7. Trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, l'azienda può procedere alla certificazione del prodotto e può fare esplicita richiesta della tipologia "riserva".

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

Vini	Data
{Alba}	1° maggio del secondo anno successivo alla vendemmia

{Alba} riserva	1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia

8. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

9. Per i vini destinati alla denominazione di origine controllata «Alba» il passaggio orizzontale a altra denominazione è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno.

10. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di «Alba» più giovane ad «Alba»più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Articolo 6. – Caratteristiche al consumo.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Alba» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
   odore: caratteristico ed intenso;
   sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
   «Alba» con menzione «vigna»: 12,50% vol;
   acidità totale minima: 4,5 g/l
   estratto minimo non riduttore: 23,0 g/l.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Alba» riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
   odore: caratteristico ed intenso;
   sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
   «Alba» riserva con menzione «vigna»: 12,50% vol;
   acidità totale minima: 4,5 g/l;
   estratto minimo non riduttore: 23,0 g/l.

3. E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7. – Etichettatura e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato", "Superiore", "Vecchio" e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "Viticoltore", "Fattoria", "Tenuta", "Podere", "Cascina" e altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

3. Nella designazione e presentazione dei vini «Alba» e «Alba» riserva, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Alba», intendono accompagnare la denominazione di origine con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la partita sia stata presentata separatamente per l'esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. Qualora venga usata la tipologia «riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente.

Articolo 8. – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di tipo "Albeisa", "Borgognona" o "Bordolese" o di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, comunque non inferiore a litri 0,250 e non superiore a litri 15, con l'esclusione dei contenitori da litri 2.

3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie con caratterizzazioni di fantasia che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.

10A03987

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di «Razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione nelle aree di Venezia e Padova», proposto dalla società Terna S.p.a., in Roma.

Con decreto n. DVA-DEC-2010-0000003 del 2 febbraio 2010 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di «Razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione nelle aree di Venezia e Padova» localizzato nei comuni di Dolo, Camponogara, Strà, Fossò, Vigonovo, Mirano, Mira, Spinea, Venezia, Saonara, Padova, proposto dalla società Terna S.p.a. con sede in Roma, viale Egidio Galbani n. 70.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare: http://www.minambiente.it - sezione Territorio - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Decreti VIA; detto decreto può essere impugnato dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

10A03988

Rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale concessa alla Edipower S.p.a. per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000039 del 5 marzo 2010, è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale prot. n. ex DSA/DEC/2009/0001846 del 3 dicembre 2009, rilasciata alla società Edipower S.p.a., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di San Filippo del Mela (Messina), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A03981

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BELLUNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251/1999 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si rende conto che con la determinazione del segretario generale n. 30 del 27 gennaio 2010 è stato disposto il ritiro del marchio di identificazione 26 BL e la cancellazione dal registro degli assegnatari tenuto presso la Camera di commercio di Belluno dell'impresa sotto specificata.

Marchio di identificazione	Impresa	Sede
26 BL	Artinda S.r.l.	Ospitale di Cadore (BL)

10A03980

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-080) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00